CAMERA DEI DEPUTATI N. 1144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

Norme in materia di collocamento agricolo

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 23 luglio 1991 il Parlamento, dopo un lungo *iter* legislativo, ha approvato la legge n. 223 la quale, all'articolo 25, riforma le procedure di avviamento al lavoro e prevede per i datori di lavoro privati la possibilità di effettuare assunzioni con richiesta nominativa.

L'articolo in questione, pur facendo riferimento ai datori di lavoro privati, non può essere esteso al collocamento agricolo in quanto lo stesso è regolato dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, il quale consente la richiesta nominativa soltanto in casi particolari e per qualifiche impiegatizie.

Il governo Berlusconi, subito dopo aver ottenuto la fiducia dal Parlamento, presentò il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante « Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali », il quale, all'articolo 2, rendeva ancora più flessibili le procedure di assunzione al collocamento ordinario. Tale decreto è stato reiterato fino ai nostri giorni.

Tuttavia, il collocamento agricolo è rimasto escluso dalle agevolazioni in materia di assunzione nominativa.

Pertanto, considerato che anche per il settore agricolo urgono interventi atti a semplificare le procedure relative all'istituto dell'assunzione nominativa e diretta e che, certamente, una maggiore flessibilità del collocamento in agricoltura renderebbe più agevole e immediato l'incontro tra domanda e offerta di lavoro con possibili effetti positivi di carattere occupazionale, si sottopone al Parlamento la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1996, i datori di lavori agricolo che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.83, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta numerica ai competenti organi del collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

3. Al terzo comma dell'articolo 10 del citato decreto-legge n.7 del 1970, convertito, con modificazioni, della legge n.83 del 1970, le parole: « non più di un lavoratore agricolo per non più di cinquantuno giornate » sono sostituite dalle seguenti: « non più di tre lavoratori agricoli e per non più di centouno giornate ».

DDL13-1144
Lire 500